



Accordo di partenariato del progetto

Modello accordo tra il partner principale e i partner di un progetto Interreg Europe.

Questo documento serve solo come esempio. Essa deve essere negoziata tra i partner e adattata alle esigenze individuali del partenariato. Le autorità del programma non possono essere ritenute responsabili per il contenuto né per l'uso di questo modello. Il partenariato rimane pienamente responsabile del contenuto dell'accordo di partenariato del progetto che non può contenere alcuna disposizione contraria al contratto di sovvenzione.

Definizioni e abbreviazioni

Ai fini del presente accordo, le seguenti parole e abbreviazioni devono avere i seguenti significati:

Accordo significa l'accordo di partenariato del progetto

Decisione di approvazione indica la decisione di approvazione del comitato di controllo, come indicato nel contratto di sovvenzione

Per modulo di domanda si intende il modulo di domanda indicato nell'allegato I del presente contratto, unitamente a eventuali modifiche al modulo di domanda approvate dalle autorità del programma.

Mezzi partner principali: beneficiario principale come indicato all'articolo 13 di regolamento (UE) n. 1299/2013

Programma significa il programma Interreg Europe

Autorità di programma significa autorità di gestione, segretariato congiunto, autorità di certificazione e/o autorità di

Manuale del programma significa l'ultima versione pubblicata del manuale del programma

Partner di progetto significa che i partner del progetto indicati nel modulo di domanda, incluso il partner principale

Progetto significa [INDEX, ACRONYM, TITLE] come descritto nel modulo di domanda

Sovvenzione del cofinanziamento massimo ERDF assegnato al progetto in conformità con il modulo di domanda



EXAMPLE



[INDEX, ACRONYM e TITLE del progetto]

Per quanto riguarda:

- Articolo 13(2) di regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sull'obiettivo della cooperazione territoriale europea,
- La sezione manuale del programma "Project partnership agreement", in cui i partner di un progetto finanziato nell'ambito di Interreg Europe devono concludere un accordo sulle loro reciproche responsabilità finanziarie e giuridiche, comprese le funzioni e le responsabilità del partner principale,
- Il contratto di sovvenzione firmato tra l'autorità di gestione e il partner principale, l'articolo 10

Per l'attuazione del progetto Interreg Europe [INDEX, ACRONYM e TITLE del progetto], approvato dal comitato di monitoraggio – su [DATE], il seguente accordo deve essere stipulato tra i partner del progetto.

Articolo 1 all'articolo

Parti dell'accordo

Le parti del presente accordo sono il partner principale e i partner del progetto elencati nell'ultima versione approvata del modulo di richiesta.

Articolo 2:

Oggetto dell'accordo

1. Oggetto di questo accordo è l'organizzazione di un partenariato al fine di attuare il progetto [INDEX, ACRONYM e TITLE del progetto] come indicato negli allegati. Gli allegati comprendono:
 - l'ultima versione del modulo di domanda approvato dal programma (allegato I)
 - il contratto di sovvenzione tra l'autorità di gestione e il partner principale (allegato II),
 - Bilancio per linea di bilancio per partner, piano di spesa per partner, assegnazione di compiti e obiettivi, risultati e risultati per partner (allegato III),
 - Divisione dei costi di preparazione (allegato IV)
 - Divisione forfettaria fase 2 (allegato V)¹
2. Gli allegati - comprese tutte le disposizioni su cui si basano e su cui si riferiscono - sono considerati parte integrante del presente accordo.

¹ Applicabile solo per la quarta chiamata pderisori.



Articolo 3

Obblighi delle parti

Obblighi del partner capo

1. Il partner principale ademporerà tutti gli obblighi derivanti dall'articolo 13 (2) della regolamentazione (UE) n. 1299/2013, il contratto di sovvenzione e il manuale di programma, e tra l'altro, garantiscono il trasferimento della sovvenzione ai partner del progetto il più rapidamente possibile e in pieno.
2. Il partner principale informerà regolarmente i partner su qualsiasi comunicazione rilevante tra il partner principale e il segretariato congiunto.
3. Prima di presentare una richiesta di modifica al segretariato congiunto, il partner principale ottiene l'approvazione dei suoi partner sulle modifiche proposte. Il partner principale può fissare una scadenza per i partner per questa approvazione in modo che oltre tale termine le modifiche proposte siano considerate approvate dai partner.

[Se il progetto vuole fornire informazioni più esplicite in questo caso, potrebbe essere copiato dal relativo regolamento, dal contratto di sovvenzione e/o dal manuale del programma]

Obblighi dei partner

4. Per essere idoneo come partner di progetto nell'ambito di Interreg Europe, il partner deve essere una persona giuridica.
5. Tutti i partner faranno tutto quanto in loro potere per implementare il progetto come definito nel presente accordo e in linea con l'ultima versione approvata del modulo di domanda.
6. Tutti i partner devono rispettare le disposizioni del contratto di sovvenzione, il manuale del programma, il programma di cooperazione e l'ultima versione approvata del modulo di domanda.
7. Tutti i partner rispettano le norme statutarie previste dal diritto europeo, le norme nazionali di legge, gli ordini, i decreti e le sentenze, le permessi e le esenzioni rilevanti per l'esecuzione del presente accordo, in particolare per quanto riguarda i loro parte del progetto.

Inoltre, essi adempiono ai seguenti obblighi:

8. Nominare un project manager e un responsabile finanziario per le parti del progetto di cui è responsabile e dare al partner principale l'autorità di rappresentare il partner nel progetto;
9. Fornire al lead partner tutte le informazioni, nella forma prescritta, necessarie per redigere le relazioni obbligatorie per il progetto, nonché tutte le altre relazioni su attività, richieste di pagamento e altri documenti o informazioni richieste dal giunto segretariato. Le informazioni così richieste saranno fornite al partner principale in tempo e complete;
10. Tutti gli scambi di informazioni con le autorità del programma devono seguire i requisiti del programma.



11. rendere disponibili i contributi dei partner come previsto nell'ultima versione approvata del modulo di domanda e del presente accordo di partenariato;
12. Incoraggiare attivamente il coinvolgimento dei gruppi di parti interessate nelle loro regioni, la loro partecipazione al progetto e la loro cooperazione per quanto riguarda la diffusione dei risultati del progetto;
13. reagire tempestivamente a qualsiasi richiesta del partner principale, delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione del programma, in particolare per quanto riguarda le richieste relative al coordinamento, all'attuazione e alla valutazione del progetto;
14. Per informare immediatamente il partner principale di qualsiasi evento che potrebbe portare a una sospensione temporanea o finale o a qualsiasi altra deviazione del progetto, nonché a qualsiasi modifica relativa al nome dell'organizzazione, ai suoi dati di contatto, allo status giuridico o a qualsiasi altra modifica per quanto riguarda la persona giuridica del partner che può avere un impatto sul progetto o sulla loro ammissibilità al programma.
15. Per rispettare il budget previsto per linea di bilancio, piano di spesa per partner, assegnazione di compiti e obiettivi, risultati e risultati per partner, come indicato nell'allegato III del presente accordo, e per informare il partner principale senza indugio di qualsiasi evento che possa portare a un Deviazione.

Articolo 4

Idoneità alle spese

1. Ogni partner di progetto può solo segnalare le spese idonee. Per essere ritenuta ammissibile, le spese dichiarate di ciascun partner del progetto devono:
 - a. si riferiscono alle attività e ai costi svolti, sostenuti e pagati dalla data della decisione di approvazione alla data di fine del progetto, come indicato nel modulo di domanda;
 - b. si riferiscono alle attività stabilite nel modulo di domanda che sono necessarie per realizzare il progetto e raggiungere gli obiettivi, i risultati e i risultati del progetto, e sono inclusi nel bilancio del modulo di domanda;
 - c. essere ragionevoli, giustificati e conformi alle norme applicabili dell'UE e del programma. In assenza di norme stabilite a livello di UE o di programma o in settori che non sono regolamentati con precisione delle norme nazionali o istituzionali in conformità con i principi di una sana gestione finanziaria;
 - d. essere sostenuti e versati dal partner del progetto e essere motivati da prove adeguate che consentano l'identificazione e il controllo;
 - e. essere identificabili, verificabili, plausibili, determinati in conformità ai pertinenti principi contabili e registrati in un sistema contabile separato o con un codice contabile adeguato;
 - f. essere verificata da un controllore di primo livello in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 125(4).
2. Con deroga all'articolo 4.1 (a) a (e), le opzioni di costi semplificati possono essere indicate nel manuale del programma e devono essere applicate di conseguenza da ciascun partner del progetto.



3. Nel caso in cui un partner del progetto non rispetti le regole di ammissibilità, il partner principale e/o le autorità del programma possono imporre misure correttive che devono essere attuate dal partner interessato. Tali misure correttive possono comportare l'esclusione di eventuali spese non ammissibili e la richiesta di rimborso di tutte o parte della sovvenzione in questione.

EXAMPLE



Articolo 5

Processo decisionale nell'ambito dell'accordo

1. Decisioni relative a:
 - le attività generali del progetto saranno intraprese da [...] (ad es. l'organo decisionale indicato nel modulo di domanda)
 - le singole attività dei partner del progetto saranno svolte da [...] (ad es. l'organo decisionale indicato nel modulo di domanda)
 - budget di progetto generale sarà preso da [...] (ad es. l'organo decisionale indicato nel modulo di domanda)
 - bilancio individuale dei partner di progetto sarà (ad es. l'organo decisionale indicato nel modulo di domanda)
 - richiesta per l'exclusion e l'aggiunta di partner saranno prese da [...] (ad es. l'organo decisionale indicato nel modulo di domanda)
2. La decisione sarà presa da [...], (ad es. *maggioranza dei voti, 5/6 a maggioranza*)

[Ulteriori dettagli sulle regole del documento procedurale]

Articolo di cui 6

Finanziamento di attività congiunte e costi di preparazione

1. Il finanziamento di attività congiunte è disciplinato dal principio del contraente-solo. Il partner appaltato è l'unico che i budget, i contratti, i pagamenti, garantiscono effettivamente la verifica e segnalano il 100% della voce di costo del beneficio congiunto e ricevono il relativo ERDF. Le modalità di ripartizione dei costi tra i partner sono definite tra i partner coinvolti: *[Se applicabile, qui possono essere inclusi dettagli concreti su come le procedure e le singole quote dei costi condivisi per ciascun partner possono essere inclusi in questo caso.]*
2. I costi di preparazione saranno rimborsati attraverso una somma forfettaria di 15.000 euro per progetto e il corrispondente ERDF (12.750) o nessun finanziamento (7.500) sarà versato al partner principale. La sovvenzione ricevuta per i costi di preparazione sarà distribuita tra i partner del progetto in conformità con l'allegato IV (divisione dei costi di preparazione).

Articolo di cui 7

Prestazioni di progetti e programmi

1. Nel caso in cui un partner del progetto non raggiunga con successo uno o più obiettivi, risultati o risultati attesi come indicato nel modulo di domanda non vengono raggiunti con successo, il partner del progetto interessato è responsabile di seguire le misure correttive richieste dal autorità del programma.



2. Nel caso in cui uno o più partner di progetto non rispettino in tempo le disposizioni contrattuali sulla consegna, la consegna al budget e la consegna dei prodotti definiti negli allegati del presente accordo, il programma può ridurre la sovvenzione assegnata al progetto e, se necessario, interrompere il progetto rescindendo il contratto di sovvenzione. In tali casi, il/i partner/i del progetto(i) interessato sarà responsabile in conformità con l'articolo 8 del presente contratto.
3. I pagamenti delle sovvenzioni non richiesti da ciascun partner del progetto in tempo e per intero, come indicato nel piano di spesa incluso nell'allegato III, possono essere persi per il partner del progetto interessato.

Articolo 8

Responsabilità

1. Nel caso in cui un partner del progetto non rispetti i suoi obblighi come concordato nel presente accordo e nei relativi allegati, il partner del progetto interessato è l'unico responsabile di eventuali responsabilità, danni e costi, derivanti dalla non conformità.
2. Nessun partner del progetto è ritenuto responsabile per non aver rispettato i suoi obblighi come concordato dal presente accordo e gli allegati pertinenti qualora la non conformità sia causata dalla forza maggiore. In tal caso, il partner interessato deve annunciarlo immediatamente per iscritto agli altri partner del progetto.

Articolo di cui all'articolo 9

Diritti di audit, valutazione del progetto /archiviazione dei documenti

1. La Commissione europea, l'Ufficio europeo antifrode, la Corte dei conti europea e, nell'ambito delle loro responsabilità, gli organi competenti degli Stati membri dell'UE partecipanti [e del Regno di Norvegia] o di altre autorità di l'uso corretto dei fondi da parte dei partner del progetto o prevede che tale audit sia effettuato da persone autorizzate.
2. Ogni partner del progetto produrrà tutti i documenti necessari per l'audit, fornirà le informazioni necessarie e darà accesso ai loro locali commerciali.
3. Conformemente al regolamento (UE) 1303/2013 Articoli 56 e 57 ogni partner del progetto si impegna a fornire esperti o organismi indipendenti che effettuano qualsiasi valutazione del progetto con qualsiasi documento o informazione necessaria per assistere la valutazione.
4. Ogni partner del progetto archiverà i documenti relativi all'attuazione del progetto per il periodo richiesto e in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 Articolo 140. Il partner principale informerà i partner del progetto della data di inizio del periodo a cui al paragrafo 1 dell'articolo 140 del regolamento (UE) non 1303/2013 a tempo debito. Questo periodo potrebbe essere interrotto in casi debitamente giustificati



e riprenderà dopo tale interruzione. Altri periodi di conservazione per legge, eventualmente più lunghi, come potrebbe essere previsto dal diritto nazionale, rimangono inalterati.

5. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 140 (l'archiviazione dei documenti) ogni partner di progetto deve garantire che tutti i documenti siano conservati:
 - a. nella loro forma originale;
 - b. come copie vere certificate degli originali;
 - c. su vettori di dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche dei documenti originali
 - d. o documenti esistenti solo come versione elettronica.

Nonostante ciò, i formati di archiviazione devono rispettare i requisiti legali nazionali.

6. I requisiti indicati in punti (4) e (5) si applicano anche a qualsiasi partner del progetto che lasci la partnership prima della fine del progetto.

Articolo 10 articolo

Comunicazione e pubblicità

1. Ogni partner del progetto realizzerà un piano di comunicazione e diffusione che garantisca un'adeguata promozione del progetto e dei suoi risultati verso potenziali gruppi target, parti interessate del progetto e il pubblico in generale nel rispetto dell'allegato XII (2,2) regolamento (UE) n. 1303/2013, il contratto di sovvenzione (articolo 12) e il manuale del programma.
2. Salva diversa richiesta dall'autorità di gestione, qualsiasi comunicazione o pubblicazione in relazione al progetto, formulata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, compreso Internet, deve affermare che essa riflette solo le opinioni dell'autore e che le autorità del programma non sono per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.
3. Ogni partner del progetto concorda sul fatto che le autorità del programma sono autorizzate a pubblicare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, compreso Internet, le seguenti informazioni:
 - a. il nome e i recapiti del partner principale e dei partner del progetto,
 - b. il nome del progetto,
 - c. una sintesi delle attività del progetto,
 - d. gli obiettivi del progetto e la sovvenzione,
 - e. la data di inizio e di fine del progetto,
 - f. l'importo della sovvenzione e il budget totale del progetto,
 - g. la posizione geografica dell'attuazione del progetto,
 - h. relazioni sullo stato di avanzamento, compresa la relazione finale



Articolo 11 a.

Diritti di proprietà intellettuale

1. Tutta la proprietà intellettuale, i risultati e i risultati (materiali o intangibili) che derivano dal progetto saranno di proprietà del partner principale e dei partner del progetto.
2. Nonostante i termini dell'articolo 11.1, i risultati del progetto devono essere messi a disposizione del pubblico in generale gratuitamente dal partner principale e dai partner del progetto. L'autorità di gestione e qualsiasi altra parte interessata al programma pertinente (come i punti di contatto nazionali, la Commissione europea) può riservarsi il diritto di utilizzarli per azioni di informazione e comunicazione in relazione al programma. Se vi sono diritti di proprietà intellettuale e industriale preesistenti che vengono messi a disposizione del progetto, questi saranno pienamente rispettati a condizione che siano notificati dal partner principale e dai partner del progetto all'autorità di gestione per iscritto.
3. Qualsiasi reddito generato dai diritti di proprietà intellettuale deve essere gestito nel rispetto delle norme applicabili dell'UE, nazionali e del programma nei settori delle entrate nette e degli aiuti di Stato.

[Se applicabile, qui possono essere inclusi dettagli concreti su come il progetto gestirà e concorderà sui diritti di proprietà intellettuale per i risultati e i risultati del progetto.]

Articolo 12

Cooperazione con terzi, delega di successione giuridica e esternalizzazione

1. In caso di cooperazione con terzi, compresi i fornitori di buoni/servizi, il partner del progetto interessato rimane l'unico responsabile del partner principale in merito al rispetto dei suoi obblighi, come stabilito nel presente accordo di partenariato del progetto.
2. Il partner principale è informato dal partner del progetto sul soggetto e sulla parte di qualsiasi contratto concluso con un terzo.
3. Nessun partner del progetto ha il diritto di trasferire i propri diritti e obblighi nell'ambito di questo accordo di partenariato del progetto senza il previo consenso degli altri partecipanti al progetto e degli organi di attuazione del programma competenti.
4. In caso di successione legale, il partner principale o il partner interessato è tenuto a trasferire tutte le funzioni nell'ambito di questo accordo di partenariato al successore legale.
5. L'esternalizzazione a consulenti o a fornitori di beni/servizi deve essere effettuata in conformità con le procedure stabilite nelle norme sugli appalti pubblici applicabili al partner appaltato e nel rispetto delle direttive dell'UE in materia di appalti pubblici.



Article 13

Durata e diritto di cessazione

1. L'accordo entrerà in vigore alla data in cui è firmato. Rimarrà in vigore fino al completo adempimento degli obblighi del partner principale e dei partner nell'ambito del presente accordo di partenariato del progetto e del contratto di sovvenzione. In particolare, tutte le disposizioni pertinenti necessarie per l'adempimento degli obblighi di archiviazione e di audit definiti nell'articolo 5 del presente accordo rimangono in vigore fino alla fine del periodo a cui al punto dell'articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. L'accordo può essere risolto prematuramente mediante una decisione presa dall'[organo decisionale] che prende anche accordi in merito alle conseguenze di tale cessazione prematura.

Articolo 14

Non adempimento di obblighi e controversie

1. Se uno dei partner del progetto non adempie ai suoi obblighi, il partner principale deve contattare il partner interessato e ricordare a tale partner di conformarsi entro un massimo di [DAYS]. Il partner principale si impegna a contattare il/i partner/i interessato/i per risolvere le difficoltà, compresa la richiesta dell'assistenza del segretariato congiunto / l'autorità di gestione del programme.
2. Se l'adempimento degli obblighi dovesse continuare, nonostante le notifiche come accennato al punto uno di questo articolo, il partenariato può decidere di escludere dal progetto il partner interessato. L'autorità di gestione/ segretariato congiunto è informato immediatamente dal partner principale se il partenariato intende escludere un partner dal progetto.
3. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di un partner con conseguenze finanziarie per il finanziamento del progetto nel suo complesso, il partner principale può chiedere un risarcimento per coprire la somma interessata.
4. In caso di controversie, anche se considerate tali da uno solo dei partner, che possono derivare a causa di un ulteriore accordo o di un'azione effettiva che sia interamente o parzialmente soggetta al presente accordo, i partner del progetto devono prima lavorare per una soluzione amichevole . Nel caso in cui i partner non raggiungano una soluzione amichevole, l'accordo sarà giudicato dal tribunale competente nel distretto in cui il partner principale ha il suo ufficio registrato. L'ufficio registrato del partner principale si trova in [indirizzo].



Articolo 15 articolo

Domanda di rimborso

1. Qualora le autorità del programma, conformemente alle disposizioni del contratto di sovvenzione, richiedano il rimborso di tutta o parte della sovvenzione già trasferita, ogni partner interessato è obbligato a rimborsare la sua quota dell'importo della sovvenzione debitamente percepito al lead compagno.
2. Il socio capo deve, senza indugio, informare il partner interessato su qualsiasi importo del fondo ERDF/norvegese pagato indebitamente a causa di un'irregolarità non appena viene informato dall'Autorità gestione/Segretariato congiunto. Essa trasmette inoltre, senza indugio, la lettera con la quale l'autorità di gestione ha affermato l'ordine di recupero e notifica a ciascun partner l'importo da rimborsare. Tale importo è dovuto al termine indicato dal partner principale in conformità con la procedura di recupero descritta nel manuale del programma. Nel caso in cui l'importo da recuperare sia soggetto a interessi, il tasso d'interesse sarà determinato in conformità con le disposizioni del contratto di sovvenzione (articolo 14,3) e sarà applicato a ciascun partner interessato.
3. Secondo l'articolo 122.2 della regolamentazione (UE) 1303/2013 e dell'articolo 27,3 della regolamentazione (UE) 1299/2013, se il Lead Partner non riesce a garantire il rimborso da altri partner di progetto o se l'autorità di gestione non riesce a garantire il rimborso Lead Partner dopo aver utilizzato tutti gli sforzi ragionevoli in conformità al punto 5.4 del Programma di cooperazione e della procedura per il recupero delle irregolarità, lo Stato membro dell'UE o il paese terzo sul cui territorio beneficiario interessato si trova rimborsa l'autorità di gestione qualsiasi importo indebitamente pagato a tale beneficiario. Lo Stato membro dell'UE o il paese terzo (Norvegia) sul cui territorio si trova il beneficiario interessato ha il diritto di intraprendere qualsiasi azione legale che possa ritenere necessaria nei confronti del beneficiario interessato al fine di recuperare il in base alle norme nazionali in materia di giurisdizione e conformemente a qualsiasi accordo lo Stato membro dell'UE o il paese terzo (Norvegia) può aver stipulato con il beneficiario. In tal caso, il Lead Partner ha il diritto di trasferire i propri diritti e obblighi ai sensi del presente accordo allo Stato membro dell'UE o a un paese terzo (Norvegia) sul cui territorio si trova il beneficiario interessato a condizione che lo Stato membro dell'UE o il paese terzo (Norvegia) acconsentono a questo trasferimento.

Articolo 16

Modifica dell'accordo di partenariato del progetto, prelievi

1. Tale accordo è modificato per iscritto solo mediante un emendamento in tal senso firmato da tutte le parti interessate.



2. Le modifiche al progetto (ad es. relative alle attività, alla pianificazione o al budget) approvate dalle autorità del programma, nel rispetto della procedura impostata nel manuale del programma, possono essere effettuate senza modificare il presente accordo.
3. Se uno dei partner del progetto si ritira dal partenariato, il partner principale e i partner del progetto si impegneranno a coprire il contributo del partner del progetto ritirato, proponendo alle autorità del programma di riassegnare i compiti del partner ritirato all'interno della partnership e/o per sostituire il partner ritirato da uno o più nuovi partner di progetto.

Articolo 17

Lingua di lavoro

1. La lingua di lavoro di questa partnership è l'inglese.
2. La versione inglese dell'accordo di partenariato è quella vincolante.

Articolo 18

Disposizioni definitive

1. Il presente accordo è disciplinato dalla legge [...] [legge del paese in cui si trova il partner principale].
2. Se una disposizione del presente accordo dovesse essere del tutto o parzialmente inefficace, le parti del presente accordo si impegnano a sostituire l'inefficace disposizione con una disposizione effettiva che si avvicini il più possibile allo scopo della disposizione inefficace.



Firme

Il partner principale

Titolo dell'istituzione:

Luogo e data:

Nome e funzione del firmatario:

.....
.....

Firma/timbro:

Il partner del progetto [#number]

Titolo dell'istituzione:

Luogo e data:

Nome e funzione del firmatario:

.....
.....

Firma/timbro: